

» **L 16/02/1942 n. 426****Epigrafe**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

LEGGE 16 febbraio 1942, n. 426⁽¹⁾.**Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)⁽²⁾ ⁽³⁾.**

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 1942, n. 112.

⁽²⁾ Per le norme di attuazione della presente legge, vedi il D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157.

⁽³⁾ La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. L'abrogazione del presente provvedimento è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

1. [È costituito, alle dipendenze del partito nazionale fascista ⁽⁴⁾, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), avente personalità giuridica, con sede in Roma] ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ Le disposizioni che si riferiscono al partito nazionale fascista sono da ritenersi abrogate a seguito del R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, che ha disposto la soppressione di quel partito. Con lo stesso decreto è stato disposto il passaggio del C.O.N.I. alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Attualmente, in forza dell'art. 2, L. 31 luglio 1959, n. 617, il C.O.N.I. è sottoposto alla vigilanza del Ministero per il turismo e lo spettacolo.

⁽⁵⁾ La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. L'abrogazione del presente provvedimento è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

2. [Compiti del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) sono l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico, con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale della razza] ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. L'abrogazione del presente provvedimento è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

3. [Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente:

1) provvede alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale;

2) coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata;

3) ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni sportive nazionali, gli statuti ed i regolamenti;

4) appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpionica o per il raggiungimento di altre finalità ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ In forza dell'art. 6, D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, al C.O.N.I. è stato attribuito anche l'esercizio dei concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive.

⁽⁸⁾ La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. L'abrogazione del presente provvedimento è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

4. [Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) provvede al conseguimento dei suoi fini con contributi dello Stato, del Partito nazionale fascista ⁽⁹⁾ e di altri enti, con erogazioni e lasciti da parte di privati, con i proventi del tesseramento degli iscritti alle Federazioni sportive e con i ricavati delle manifestazioni sportive] ⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ Le disposizioni che si riferiscono al partito nazionale fascista sono da ritenersi abrogate a seguito del R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, che ha disposto la soppressione di quel partito. Con lo stesso decreto è stato disposto il passaggio del C.O.N.I. alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Attualmente, in forza dell'art. 2, L. 31 luglio 1959, n. 617, il C.O.N.I. è sottoposto alla vigilanza del Ministero per il turismo e lo spettacolo.

⁽¹⁰⁾ La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. L'abrogazione del presente provvedimento è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

5. [Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.):

1) la Federazione italiana atletica leggera (F.I.D.A.L.);

2) la Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.);

3) la Federazione italiana atletica pesante (F.I.A.P.);

- 4) la Federazione italiana nuoto (F.I.N.);
- 5) la Reale federazione italiana canottaggio (R.F.I.C.) ⁽¹¹⁾;
- 6) la Federazione italiana scherma (F.I.S.);
- 7) la Reale Federazione ginnastica d'Italia (R.F.G.I.) ⁽¹²⁾;
- 8) la Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.);
- 9) la Federazione ciclistica Italiana (F.C.I.) ⁽¹³⁾;
- 10) la Federazione Pugilistica italiana (F.P.I.);
- 11) la Reale federazione italiana della vela (R.F.I.V.) ⁽¹⁴⁾;
- 12) la Federazione italiana tiro a segno (F.I.T.S.) ⁽¹⁵⁾;
- 13) la Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.);
- 14) la Reale federazione motociclistica italiana (R.F.M.I.) ⁽¹⁶⁾;
- 15) la Reale federazione italiana motonautica (R.F.I.M.) ⁽¹⁷⁾;
- 16) la Federazione automobilistica sportiva italiana (F.A.S.I.) ⁽¹⁸⁾;
- 17) la Federazione italiana tennis (F.I.T.);
- 18) la Federazione italiana tiro a volo (F.I.T.A.V.);
- 19) la Federazione italiana rugby (F.I.R.);
- 20) la Federazione italiana pallacanestro (F.I.P.);
- 21) la Federazione italiana hokey e pattinaggio a rotelle (F.I.H.P.R.);
- 22) la Federazione italiana golf (F.I.G.) ⁽¹⁹⁾;
- 23) la Federazione italiana della caccia (F.I.C.) ;
- 24) la Federazione italiana del pentathlon moderno (F.I.P.M.) ⁽²⁰⁾.

Possono essere costituite dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) altre Federazioni per attività sportive non ancora inquadrates, o per sport non compresi nell'elenco di cui al comma precedente ⁽²¹⁾.

Le Federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato] ⁽²²⁾.

⁽¹¹⁾ Ora, Federazione italiana canottaggio.

⁽¹²⁾ Ora, Federazione ginnastica d'Italia.

⁽¹³⁾ Ora, Unione velocipedistica italiana (U.V.I.).

⁽¹⁴⁾ Ora, Unione società veliche italiane (U.S.V.I.).

⁽¹⁵⁾ Ora, Unione italiana tiro a segno.

⁽¹⁶⁾ Ora, Federazione motociclistica italiana.

⁽¹⁷⁾ Ora, Federazione motonautica italiana.

⁽¹⁸⁾ Ora, Automobile club d'Italia (A.C.I.).

⁽¹⁹⁾ Ora, Associazione golfistica italiana (A.G.I.).

(20) Ora, Commissione italiana per il pentathlon moderno.

(21) Con deliberazioni successive all'entrata in vigore della L. 16 febbraio 1942, n. 426, sono state riconosciute dal C.O.N.I. le seguenti Federazioni:

- 1) Federazione italiana pesca sportiva;
- 2) Federazione italiana cronometristi;
- 3) Federazione italiana medico sportiva;
- 4) Federazione italiana palla a volo;
- 5) Unione federazione italiana bocce;
- 6) Federazione italiana sport del ghiaccio;
- 7) Aereo club d'Italia.

(22) La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. L'abrogazione del presente provvedimento è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

6. [Il Consiglio nazionale del comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) è costituito dal Presidente del Comitato, che lo presiede, e dai Presidenti delle Federazioni Sportive. Ne è Segretario il Segretario Generale del Comitato ⁽²³⁾] ⁽²⁴⁾.

(23) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. C.P.S. 11 maggio 1947, n. 362, modificato con L. 17 aprile 1956, n. 561.

(24) La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. L'abrogazione del presente provvedimento è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

7. [Il Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno due vice-presidenti e nomina il Segretario generale.

La gestione dell'Ente è affidata ad una Giunta esecutiva, composta dal Presidente del Comitato olimpico, che la presiede, dei due vice-presidenti, del Segretario generale e di sei membri eletti dal Consiglio nazionale ⁽²⁵⁾] ⁽²⁶⁾.

(25) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. C.P.S. 11 maggio 1947, n. 362, modificato con L. 17 aprile 1956, n. 561.

(26) La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. L'abrogazione del presente provvedimento è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

8. [I Presidenti delle Federazioni Sportive sono eletti dalle Società, Associazioni ed Enti sportivi dipendenti ⁽²⁷⁾] ⁽²⁸⁾.

(27) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. C.P.S. 11 maggio 1947, n. 362, modificato con L. 17 aprile 1956, n. 561.

(28) La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. L'abrogazione del presente provvedimento è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

9. [In ogni provincia è costituito un Comitato provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), con il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della provincia] ⁽²⁹⁾.

(29) La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. L'abrogazione del presente provvedimento è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

10. [Le Società e le Sezioni sportive debbono essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), e dipendono disciplinarmente e tecnicamente dalle Federazioni sportive competenti, le quali possono anche esercitare su di esse un controllo di natura finanziaria] ⁽³⁰⁾.

(30) La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. L'abrogazione del presente provvedimento è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

11. [Agli effetti tributari, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) è parificato alle amministrazioni dello Stato.

Tale equiparazione non si estende alle imposte dirette] ⁽³¹⁾.

(31) La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. L'abrogazione del presente provvedimento è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

12. [Il riscontro sulla gestione contabile del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) è devoluto ad un Collegio di revisori dei conti, costituito da tre effettivi e da due supplenti, di cui un componente effettivo e un supplente designato dal Ministro per le finanze. I revisori di conti sono nominati dal Segretario del partito nazionale fascista ⁽³²⁾, al quale presentano la loro relazione collegiale] ⁽³³⁾.

(32) Vedi nota all'art. 1.

(33) La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. L'abrogazione del presente provvedimento è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

13. [Con Regio decreto, su proposta del Segretario del partito nazionale fascista, Ministro segretario di Stato ⁽³⁴⁾, di intesa con il Ministro per le finanze, saranno emanate, ai sensi della L. 31 gennaio 1926, n. 100 ⁽³⁵⁾, le norme per il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e le altre disposizioni, anche di carattere integrativo, per l'attuazione della

presente legge] ⁽³⁶⁾.

(34) Vedi nota all'art. 1.

(35) Recante norme sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

(36) La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. L'abrogazione del presente provvedimento è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a
Wolters Kluwer Italia S.r.l.